

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEASR

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 215

“Pagamenti per il benessere degli animali”

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune che istituisce fra l'altro il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Programma di Sviluppo Rurale approvato con Decisione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 che reca disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Circolare Agea prot. n. ACIU.2007.237 del 06 Aprile 2008 *Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;*
- Disposizioni generali.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione disponibile per la presente misura, per l'intero periodo di programmazione del PSR Campania 2007-2013, assomma a Meuro 24,727 di cui:

- il 57,5 % è a carico del FEASR;
- il 42,5% è a carico dello Stato.

3. FINALITÀ, ARTICOLAZIONE DELLA MISURA E AZIONI

La misura promuove la diffusione di tecniche di allevamento finalizzate a mitigare i disagi a cui è sottoposto il bestiame allevato affinché gli allevatori si impegnino ad adottare metodiche di allevamento finalizzate al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo stabilito dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria o oltre le ordinarie pratiche zootecniche adottate nel territorio regionale.

La misura trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, suini e avicoli e si articola nelle azioni di seguito indicate:

- A) aumento degli spazi disponibili;
- B) prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale negli allevamenti bufalini;
- C) miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie.

L'adesione alle azioni della misura da parte degli allevatori comporta l'assunzione degli impegni previsti da ciascuna di esse per un periodo di durata almeno quinquennale.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda.

È possibile scegliere di aderire a una o più azioni della presente misura.

4. AREA TERRITORIALE DI INTERVENTO.

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale.

MACROAREE	PRIORITA'		
	elevata	media	bassa
A1 Aree urbanizzate con spazi agricoli residuali			X
A2 Aree urbanizzate con forti preesistenze agricole e diffuse situazioni di degrado ambientale		X	
A3 Aree urbanizzate a forte valenza paesaggistico - naturalistica		X	
B Aree ad agricoltura intensiva e con filiere produttive integrate	X		
C Aree con specializzazione agricola ed agro alimentare e processi di riqualificazione dell'offerta			X
D1 Aree a forte valenza paesaggistico - naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato			X
D2 Aree caratterizzate da ritardo di sviluppo, particolarmente sensibili agli effetti della riforma della PAC			X

L'ubicazione delle aziende rispetto alle macroaree riportate nella tabella sottostante sarà presa in considerazione solo nel caso in cui le risorse finanziarie risultassero non sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili.

5 AZIONE A) AUMENTO DEGLI SPAZI DISPONIBILI

5.1 DESCRIZIONE DELL'AZIONE

La presente azione è finalizzata ad assicurare negli allevamenti bovini, bufalini, suini ed avicoli uno spazio disponibile per capo che vada oltre i requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche adottate nel territorio regionale.

5.2 IMPEGNI

Gli impegni che i titolari degli allevamenti devono rispettare per accedere ai pagamenti della presente azione sono di seguito riportati, suddivisi per tipologia di allevamento e per singola specie allevata.

ALLEVAMENTI DA CARNE - BOVINI

Le tipologie di allevamento ammesse ai pagamenti sono riconducibili alle seguenti tre:

- linea vacca-vitello;
- baby beef;
- vitellone tardivo.

Possono accedere ai premi previsti dalla presente azione solo gli allevamenti a stabulazione libera. Sono, pertanto, esclusi gli allevamenti con animali tenuti a posta fissa e quelli allo stato brado in assenza totale di ricoveri.

I capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. A ciascun di essi, a seconda della tipologia di allevamento, deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come riportato nella tabella seguente.

Tipologia di allevamento	Età	Categoria	Superficie disponibile/capo mq
linea vacca - vitello	fino a sei mesi	vitelli fino a 150 Kg	1,95
		vitelli da 150 kg a 220 kg	2,21
		vitelli oltre i 220 kg	2,34
	oltre i sei mesi	capi da ingrasso o da rimonta	4,00
		fattrici	10,40
baby-beef	fino a sei mesi	vitelli fino a 150 Kg	1,95
		vitelli da 150 kg a 220 kg	2,21
		vitelli oltre i 220 kg	2,34
	oltre i sei mesi	capi da ingrasso	4,00
	vitellone tardivo	oltre i sei mesi	capi da ingrasso

ALLEVAMENTI DA CARNE - BUFALINI

Nelle aziende bufaline da ingrasso i capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. A ciascun di essi deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come riportato nella tabella seguente.

Tipologia di allevamento	Età	Categoria	Superficie disponibile/capo mq
<i>baby-beef</i>	fino a sei mesi	vitelli fino a 150 Kg	1,95
		vitelli da 150 kg a 220 kg	2,21
		vitelli oltre i 220 kg	2,34
	oltre i sei mesi	capi da ingrasso	5,00

ALLEVAMENTI DA LATTE - BOVINI

Nelle aziende bovine da latte i capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. A ciascun di essi deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come riportato nella tabella seguente.

Tipologia di allevamento	Categoria	Superficie disponibile/capo mq
Stabulazione libera e/o semilibera	vitelli fino a 150 Kg	2,25
	vitelli da 150 kg a 220 kg	2,55
	vitelli oltre i 220 kg	2,70
	vacche da latte	12,00

I paddocks esterni, invece, devono assicurare ai capi allevati uno spazio disponibile per **UBA** pari ad almeno **20,00** mq.

ALLEVAMENTI DA LATTE - BUFALINI

Nelle aziende bufaline da latte i capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. A ciascun di essi deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come indicata nelle tabella seguente.

Tipologia di allevamento	Categoria	Superficie disponibile/capo mq
Stabulazione libera e/o semilibera	vitelli fino a 150 Kg	3,00
	vitelli da 150 kg a 220 kg	3,40
	vitelli oltre i 220 kg	3,60
	bufale da latte	20,00

I paddocks esterni devono assicurare ai capi allevati uno spazio disponibile per **UBA** pari ad almeno **25,00** mq.

SUINI

Le tipologie di allevamento ammesse ai pagamenti sono riconducibili alle seguenti tre:

- allevamento a ciclo aperto da riproduzione;
- allevamento a ciclo aperto da ingrasso (30 - 160 kg);
- allevamento a ciclo chiuso.

I capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. A ciascun di essi deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come indicata nella tabella seguente.

Tipologia di allevamento	Categoria	Superficie disponibile/capo mq
<i>Allevamento a ciclo aperto da riproduzione</i>	suini di peso vivo pari o inferiore a 10 Kg	0,20
	suini di peso vivo compreso tra 10 Kg e 20 Kg	0,26
	suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 Kg	0,39
	scrofe	2,93
	scrofette fecondate	2,13
	verro	7,80
	verro (nel caso in cui il recinto dove esso è sistemato è utilizzato per l'accoppiamento.)	13,00
<i>Allevamento a ciclo aperto da ingrasso (30-160 kg)</i>	suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 Kg	0,52
	suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 Kg	0,72
	suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 Kg	0,85
	suini di peso vivo maggiore di 110 Kg	1,30
<i>Allevamento a ciclo chiuso</i>	scrofe	2,93
	scrofette fecondate	2,13
	verro	7,80
	verro (nel caso in cui il recinto dove esso è sistemato è utilizzato per l'accoppiamento.)	13,00

Deve essere, inoltre, previsto uno spazio esterno disponibile per **UBA** che garantisca una superficie pari almeno a quella coperta.

Per le peculiari caratteristiche etologiche della specie suina l'allevatore deve assicurare che la superficie esterna sia in terra battuta.

AVICOLI**ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE**

Possono accedere ai pagamenti i titolari di allevamenti di galline ovaiole allevate in gabbia o a terra.

Gli allevatori devono assicurare a ciascun capo, a seconda della tipologia di allevamento, una superficie disponibile coperta come riportato nella tabella seguente.

Tipologia di allevamento	Categoria	Superficie disponibile/capo cm²
<i>allevamenti intensivi di galline ovaiole in gabbia</i>	allevamenti che usufruiscono del regime transitorio di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2003 e s.m.i.	750
	allevamenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2003 e s.m.i	1.000
<i>allevamenti intensivi a terra</i>	galline ovaiole	1.400

I titolari degli allevamenti di galline ovaiole che usufruiscono del regime transitorio di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2003 (*) devono presentare insieme alla domanda di premio di cui alla presente misura un piano di adeguamento degli impianti anticipato rispetto alla scadenza prevista dal richiamato disposto normativo. Il premio è erogabile fino alla fine del periodo transitorio previsto dal suddetto decreto; a decorrere da questo momento il premio è erogabile solo a condizione che venga garantita una superficie disponibile di almeno 1.000 cm²/capo, pena la restituzione dei premi già percepiti. A tal fine l'allevatore si deve assumere l'impegno di assicurare le superfici suindicate ai capi allevati all'atto della presentazione della domanda.

La stessa disponibilità di superficie di 1.000 cm²/capo deve essere assicurata alle galline ovaiole negli allevamenti che rientrano nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2003.

(*) **Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267** "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2003.

ALLEVAMENTI DI POLLI DA CARNE

Possono accedere ai premi della presente azione i titolari di allevamenti di polli da carne allevati a terra. Ai capi allevati deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come indicato nella tabella seguente.

Tipologia di allevamento	Categoria	Superficie disponibile/capo cm ²
Allevamenti intensivi a terra	Polli da carne	1.250

5.3 REGIME DI INCENTIVAZIONE

I premi erogabili in base alla presente azione, espressi in euro/UBA/anno sono riportati nella tabella seguente suddivisi per specie e per tipologia di allevamento.

Bovini				Bufalini		Suini			Avicoli		
latte	carne			latte	carne	a ciclo aperto da riproduzione	a ciclo aperto da ingrasso	a ciclo chiuso	galline ovaiole		polli da carne
	stabilizzazione libera e o semilibera	linea vacca-vitello	baby-beef						vitellone tardivo	stabilizzazione libera e o semilibera	
33,73	36,04	26,63	54,79	77,05	30,69	47,23	26,67	36,80	40,00	40,00	40,00

I tassi di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) da utilizzare per gli allevamenti ammessi ai pagamenti della presente misura sono riportati nella tabella seguente

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,00
Bovini da sei mesi a due anni	0,60
Bovini di meno di sei mesi	0,40
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,50
Altri suini	0,30
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,003

I tassi di conversione da utilizzare per la specie bufalina sono equiparati a quelli della specie bovina.

6 Azione B) *Prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale negli allevamenti bufalini*

6.1 DESCRIZIONE DELL'AZIONE

La presente azione è finalizzata a mitigare il disagio subito dai vitelli allevati nelle aziende bufaline da latte attraverso il prolungamento delle cure parentali oltre la fase colostrale.

6.2 IMPEGNI

Gli allevatori devono assicurare che tutti i capi in lattazione dell'allevamento forniscano ai vitelli bufalini, dopo la fase colostrale pari a 12-36 ore, un periodo complessivo di allattamento materno di almeno **14 giorni**, prolungando in tal modo l'allattamento naturale.

A tal fine l'allevatore tiene in azienda un registro in cui sono indicati i capi in lattazione, la data del parto, la quantità di latte prodotto/giorno/capo e la destinazione dello stesso (trasformazione o alimentazione dei vitelli). Il registro, conforme all'allegato modello (**allegato n. 4**), deve essere vidimato preventivamente dai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura e Ce.P.I.C.A. (STAPA-CePICA) e compilato per ogni capo nei 30 giorni successivi al parto. I dati riportati nel suddetto registro devono essere coerenti con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovina e con la documentazione contabile.

6.3 REGIME DI INCENTIVAZIONE

Il premio è pari a **33,60 euro/UBA**. A tal fine sono considerate pari ad 1 UBA anche le primipare con meno di 24 mesi. Per gli indici di conversione dei capi in UBA si fa riferimento alla tabella del paragrafo precedente relativo ai premi dell'azione 1).

7 Azione C) *Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie.*

7.1 DESCRIZIONE DELL'AZIONE

La presente azione ha l'obiettivo di favorire la libertà dal dolore e dalle malattie impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'attuazione degli interventi previsti dal *Piano volontario di profilassi diretta*. L'azione soddisfa uno degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Reg.(CE)1974/2006, in particolare la lettera (e), in quanto permette di prevenire patologie determinate da condizioni di allevamento non idonee, migliorando in tal modo il benessere degli animali.

Il *Piano volontario di profilassi diretta*, (**allegato n. 3**), è stato approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n 30 del 16 Aprile 2008 del Settore *Veterinario* dell'A.G.C. *Assistenza Sanitaria* e del Settore *I.P.A.* dell'A.G.C. *Sviluppo Attività Settore Primario*.

In tale piano sono indicati gli interventi aggiuntivi a quelli di profilassi obbligatoria per contribuire ad impedire l'insorgenza e/o la progressione di patologie, tenuto conto delle specifiche realtà produttive che caratterizzano gli allevamenti campani.

7.2 IMPEGNI

Gli impegni previsti dal Piano comprendono, in linea generale, i seguenti interventi:

- almeno un intervento all'anno di pulizia e disinfezione dei ricoveri con idonei disinfettanti, secondo quanto previsto dal *Piano di profilassi volontaria diretta*;
- isolamento di capi feriti, ammalati, o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locali separati dalle altre aree di stabulazione, di superficie complessiva almeno pari a quella necessaria ad ospitare il 3% della popolazione adulta presente nell'allevamento o almeno un capo adulto;
- almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura per prevenire la diffusione di patologie alla mammella;
- almeno un intervento settimanale per la pulizia e la sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita;
- impiego di materiale monouso da parte del personale e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento.
- accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti.

A tal fine l'allevatore si impegna a rispettare quanto stabilito nei modi e nei termini fissati dal *Piano di profilassi volontaria diretta*.

7.3 REGIME DI INCENTIVAZIONE

I premi relativi alla presente azione, espressi in euro/UBA, sono riportati nella tabella seguente suddivisi per specie e per tipologia di allevamento.

Bovini				Bufalini	
latte	carne			latte	carne
stabulazione libera e o semilibera	linea vacca-vitello	baby-beef	vitellone tardivo	stabulazione libera e o semilibera	baby-beef
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Per gli indici di conversione dei capi in UBA si fa riferimento alla tabella del paragrafo relativo ai premi dell'azione A).

8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA MISURA

Per poter accedere ai pagamenti previsti dalla presente misura gli allevatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. essere in possesso degli animali oggetto dell'aiuto e delle relative strutture di allevamento;
2. essere in possesso di almeno 10 UBA appartenenti alla stessa specie all'atto della presentazione della domanda;
3. rispettare la *condizionalità* ai sensi della D.G.R. Campania n. 1969 del 16 Novembre 2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 64 del 10 dicembre 2007, relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati;
4. essere in regola con quanto dovuto a titolo di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
5. essere in regola con la certificazione della competente autorità sanitaria in ordine al rispetto delle norme in materia di benessere e salute degli animali.

Gli allevatori devono assicurare la permanenza in azienda, per ciascuno degli anni di adesione alla misura, di un numero di UBA pari almeno a quello dichiarato in domanda il primo anno. Per il calcolo si somma il numero di mesi in cui ciascun animale della stessa specie, espresso in UBA, è presente in stalla, dividendo il risultato per 12 ed approssimando il totale con la regola del 5. Il periodo di riferimento per il calcolo è quello intercorrente tra due domande di premio.

9. COMPATIBILITÀ TRA LE AZIONI.

E' possibile aderire ad una o più delle azioni previste dalla misura. Qualora il beneficiario aderisca a più di una azione l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei singoli premi previsti dalle stesse, nel limite massimo di 50.000 euro/azienda/anno.

10. SOGGETTI BENEFICIARI

Gli aiuti previsti dalle singole azioni della misura sono concedibili a persone fisiche, società, enti pubblici o altre persone giuridiche che:

- 1) conducono aziende zootecniche (bovine, bufaline, suine, avicole) in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto bilaterale e/o unilaterale registrato nei modi di legge e di durata almeno quanto l'impegno); ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal presente bando è escluso il comodato.
- 2) sono in possesso di partita IVA;
- 3) sono iscritte nel registro delle imprese agricole della CCIAA – Sezione speciale/imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole.

Le società o le altre persone giuridiche possono accedere alla misura per gli allevamenti propri e/o dei soci, acquisita la disponibilità a mezzo di affitto registrato o usufrutto. I soci rinunciano a presentare domanda di premio in proprio per gli allevamenti acquisiti dalla società. Deve essere, inoltre, dato mandato, da parte di ciascun socio, al legale rappresentante della società a presentare domanda e a riscuotere il premio.

11. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

Le aziende che intendono presentare domanda sono obbligate preventivamente alla costituzione del fascicolo aziendale, che avviene attraverso procedure certificate del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

I soggetti abilitati esercitano tutte le funzioni attinenti alla costituzione, all'aggiornamento e alla conservazione del fascicolo aziendale e della documentazione che lo supporta, la quale deve essere messa a disposizione dei soggetti attuatori degli interventi pubblici.

Per la costituzione del fascicolo, l'azienda può avvalersi, mediante specifico mandato, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dall'AGEA. In tal caso l'azienda dovrà avvalersi del CAA anche per la successiva compilazione della domanda.

Coloro i quali non intendono avvalersi dei CAA possono rivolgersi ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura (STAPA CePICA) competenti per territorio per la costituzione del fascicolo e la presentazione della domanda.

Le domande di aiuto/pagamento, per l'anno 2008, devono essere compilate e rilasciate sul portale del SIAN entro il 15 Maggio, in conformità all'art. 11 del reg. (CE) n. 796/2004, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande di adesione nei 25 giorni successivi al predetto termine (9 giugno), cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo. Non sono ricevibili domande rilasciate oltre tali date.

Il modulo rilasciato dal portale SIAN, corredato della dichiarazione indicata al successivo punto 12, deve pervenire all'ufficio STAPA - CePICA - quello nel cui territorio risulta ubicata la stalla - competente per territorio entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando.

Nel caso in cui l'ultimo giorno utile sia sabato o festivo, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Nel caso il beneficiario abbia usufruito del periodo di proroga di 25 giorni, il termine ultimo è da intendersi, perentoriamente, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando.

Non sono ricevibili le domande pervenute allo STAPA CePICA competente per territorio oltre le suddette date.

Sedi dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura (STAPA)	
STAPA di Avellino	Collina Liguorini – Palazzo della Regione Avellino Tel. 0825 7651 – 52 – 53 - 54
STAPA di Benevento	Via Trieste e Trento 1 – Benevento Tel. 0824 483111
STAPA di Caserta	Via Arena C. Direzionale – Loc. San Benedetto Caserta - Tel. 0823 554001
STAPA di Napoli	Via Porzio – C. Direzionale Isola A6 – Napoli Tel. 081 7967272 - 73
STAPA di Salerno	Via Porto 4 – Salerno Tel. 089 2589111

L'Amministrazione ricevente non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento dell'eventuale raccomandata.

Qualora l'allevatore risulti titolare di più strutture di allevamento ubicate in province diverse ed intenda aderire alla misura con tutti i capi presenti nelle stesse, la domanda deve essere inoltrata allo STAPA - CePICA dove è ubicata la stalla in cui è presente il maggior numero di UBA.

Nel caso in cui un allevatore risulti titolare di strutture di allevamento ubicate in Regioni diverse, potrà presentare domanda solo per quelle strutture ricadenti in Campania, per le quali dovrà produrre la documentazione prevista.

12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il modello cartaceo rilasciato dal portale SIAN della domanda compilata in ogni sua parte per via telematica dovrà essere corredato da dichiarazione sostitutiva (**allegato n. 1**), sottoscritta dal titolare/rappresentante legale dell'impresa, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 attestante:

- di essere munito dei poteri di rappresentanza per la richiesta di premio di cui alla presente misura;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della **Misura 215** e degli **impegni specifici** che si assumono con l'adesione alla misura stessa, delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in esse contenute;
- di aver dato eventuale mandato ad un C.A.A. per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della presente domanda di aiuto;
- che i dati riportati nel fascicolo aziendale sono completi e veritieri;
- che tutte le **superfici aziendali** in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
- che i titoli di possesso relativi alle superfici ed alle strutture aziendali connessi alla concessione dei premi previsti dalla presente misura hanno una durata tale da coprire l'intero quinquennio di impegni e sono registrati ai sensi della vigente normativa;
- che tutte le UBA presenti in azienda sono state indicate in domanda;
- di essere in possesso di autorizzazione per la fida pascolo indicando l'anno, l'ente, il comune di ubicazione dei terreni, fogli e particella;
- di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate;
- che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo previdenziale e/o assistenziale a proprio carico;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co. 2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640

bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale e d agli artt. 5, 6 e 12 della legge 283/1962; *(Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi)*

- che non sussistono a proprio carico “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);
- che non sussistono a carico degli amministratori e dei soci “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 2 del DPR n. 252/98 (antimafia) *(per le sole società o cooperative)*;
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 626/94) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che regolano l’erogazione dei premi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013;
- di accettare sin d’ora tutte le modifiche al regime di cui al Reg. CE 1698/2005 introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e nazionali;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda.
- di aver comunicato al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario – della competente A.S.L. l’adesione al *Piano volontario di profilassi diretta* approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n 30 del 16 Aprile 2008 del *Settore Veterinario* dell’A.G.C. *Assistenza Sanitaria* e del *Settore I.P.A* dell’A.G.C. *Sviluppo Attività Settore Primario*, indicando la data ed il protocollo di acquisizione.

Contestualmente il beneficiario deve impegnarsi a:

- a collaborare per consentire alle competenti autorità l’espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, di eventuali variazioni della posizione di beneficiario;
- a fornire ogni altra documentazione necessaria per l’istruttoria ed i controlli ed, in particolare, la certificazione della competente A.S.L. relativa alla conformità al *Piano di profilassi volontaria diretta* delle prescrizioni e degli interventi previsti dallo stesso ed attuati nella propria azienda; detta certificazione dovrà essere presentata non oltre i termini utili per la conclusione dell’iter istruttorio delle domande da parte degli uffici regionali;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda.

Da Allegare nel caso di società o società cooperative:

1. Elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale.
2. Statuto ad atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni.
3. copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio.
4. rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle conferite.

Da allegare nel caso che il beneficiario sia un Ente pubblico:

- Deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata, a pena di esclusione, all'atto della domanda iniziale di impegno e va ripresentata esclusivamente qualora intervengano variazioni in corso di impegno nei trenta giorni successivi alle variazioni stesse.

La dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 Dicembre 2000, deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto alla ricezione dell'ufficio competente ovvero sottoscritta e inviata o consegnata con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. La mancata acclusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta il rigetto della domanda.

Contestualmente alla dichiarazione di cui sopra, il rappresentante legale dell'impresa dovrà allegare al modello cartaceo la dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto del regime di condizionalità (**allegato n. 2**) e la certificazione sanitaria di seguito indicata.

- certificazione della competente autorità sanitaria in ordine al rispetto nell'allevamento dei requisiti minimi in materia di benessere degli animali ed in particolare:
 - per gli allevamenti **bovini** e/o **bufalini** il rispetto delle norme di cui alla direttiva 98/58/CEE - recepita con il d.lgs n 146/2001 - e, nel caso di allevamento di vitelli, alla direttiva 91/629/CEE e s.m.i. -recepita con il d.lgs n. 533/92 e s.m.i. -;
 - per gli allevamenti **suini** il rispetto delle norme di cui alla direttiva 98/58/CEE - recepita con il d.lgs n.146/2001 - ed alla direttiva 91/630/CEE e s.m.i. - recepita con il d.lgs n. 534/92 e s.m.i. -;
 - per gli allevamenti **avicoli** il rispetto delle norme di cui alla direttiva 98/58/CEE - recepita con il d.lgs n.146/2001 - e, nel caso di allevamenti di galline ovaiole, alle direttive 99/74/CE e 2002/4/CE e

s.m.i.- recepite con il d.lgs n. 267/03 e s.m.i.- ed alla direttiva 88/166/CEE recepita con il D.P.R 233/88 e s.m.i;

- certificazione della competente autorità sanitaria attestante il rispetto nell'allevamento delle prescritte disposizioni sanitarie in ordine alla tutela della salute degli animali ed in particolare:
- per gli allevamenti **bovini** e **bufalini** il rispetto di tutti gli obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo della brucellosi, tubercolosi e leucosi ai sensi rispettivamente del D.M. n. 651/94, del D.M. n. 592/95 e del D.M. 358/1996;
 - per gli allevamenti **suini** il rispetto di tutti gli obblighi di cui alla Decisione 2005/779/CE (malattia vescicolare dei suini) e s.m.i. ed alle disposizioni nazionali e regionali di riferimento.
 - per gli allevamenti **avicoli** il rispetto degli obblighi di biosicurezza ai sensi delle Ordinanze Ministeriali 26 Agosto 2005 e 10 ottobre 2005.

13. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Sulle istanze pervenute, qualora si rendesse necessario, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito indicate. Lo schema di calcolo riportato utilizza il prodotto del peso del fattore di valutazione per un coefficiente adimensionale, il cui valore esprime la presenza o l'assenza della priorità.

TABELLA DELLE PRIORITÀ ¹				
FATTORI DI VALUTAZIONE	PESO	CONDIZIONE	VALORE	PUNTEGGIO
UBICAZIONE AZIENDALE	A		B	C=AxB
1. aziende ubicate rispetto alla macroarea individuate in Campania con priorità elevata ¹	30	Ricade	1	
		Non ricade	0	
2. aziende ubicate rispetto alla macroarea individuate in Campania con priorità media ¹	20	Ricade	1	
		Non ricade	0	
3. aziende ubicate rispetto alla macroarea individuate in Campania con priorità bassa ¹	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
4. aziende la cui superficie ricade in zone classificate come montane e/o svantaggiate	5	Ricade	1	
		Non ricade	0	
5. aziende la cui superficie ricade in aree SIC e ZPS	5	Ricade	1	
		Non ricade	0	
6. aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in parchi nazionali e regionali o in riserve naturali nazionali e regionali	5	Ricade	1	
		Non ricade	0	
7. cooperative agricole o altri soggetti giuridici che conducono aziende confiscati alle mafie ai sensi della legge 109/96	5	SI	1	
		No	0	
REQUISITI DEL RICHIEDENTE				
8. età del richiedente inferiore ai 40 anni ²	15	Si	1	
		No	0	
9. istanze presentate da donne ³	10	Si	1	
		No	0	
CARATTERISTICHE AZIENDALI				
10. aziende in cui è coltivata una superficie aziendale minima che assicura il soddisfacimento di almeno il 30% del fabbisogno alimentare dell'allevamento per le specie considerate	15	Si	1	
		No	0	
11. aziende che già operano in ambito biologico e/o integrato	10	Si	1	
		No	0	

¹ Le macroaree sono indicate nella tabella riportata al paragrafo 4.

² Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società agricole semplici e di persone in cui oltre il 50% dei soci non abbia superato i 40 anni di età;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è conferito da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

³ Sono considerate istanze presentate da donne quelle di:

1. società semplici, di persone e le cooperative la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%;
2. società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

Nel caso di aziende con più strutture di allevamento che ricadono in più di una macroarea l'appartenenza ad esse verrà attribuita a quella nella quale ricade il maggior numero di UBA ammesse a premio. Nel caso in cui le UBA ammesse a premio siano ripartite equamente fra due macroaree, la macroarea di appartenenza sarà quella più favorevole al richiedente salvo diverse determinazioni del richiedente stesso.

In caso di ulteriore parità, sarà data precedenza alle domande in ordine di protocollo.

Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'aiuto spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.

Il pagamento delle somme dovute ai beneficiari sarà effettuata dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) sulla base degli elenchi di liquidazione regionali.

Il pagamento del premio per le annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di conferma e/o aggiornamento annuale della domanda di adesione alla misura/azione, alla disponibilità finanziaria e alla posizione del beneficiario nell'eventuale graduatoria regionale. Nel caso di revisione della normativa vigente in materia di benessere degli animali che comporti la trasformazione da volontari a obbligatori di uno o più impegni assunti dall'allevatore, i premi relativi alla restanti annualità non saranno erogati.

14. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL'AMMISSIONE AL PREMIO

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dal bando;
- presentate oltre i termini previsti dal bando.

15. CONTROLLI

I controlli amministrativi e quelli in loco sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.

Le attività di controllo sono condotte in conformità a tutta la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di controlli e sanzioni.

Il sistema di controlli prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo (nel 100% del numero delle domande presentate) che a campione, in loco (sul 5% delle domande) da effettuare in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e del rispetto dei relativi impegni assunti dagli interessati.

In caso di decadenza parziale dal beneficio, qualora in base alla durata dell'impegno assunto debbano essere liquidate ancora una o più annualità di premio a favore del beneficiario, e qualora quest'ultimo non provveda alla restituzione di quanto dovuto nei tempi stabiliti, AGEA potrà compensare le somme nell'annualità successiva, salvo l'obbligo di restituzione degli importi.

16. SANZIONI

Con la firma apposta in calce alla domanda ed alle dichiarazioni sostitutive, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste dal sistema sanzionatorio della Misura, le sanzioni previste dal Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti

Regione Campania
 Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007 – 2013 - Misura 215

Numero di domanda

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000

Il/La sottoscritta/a _____ nato/a a _____ Prov. _____
 Il ___/___/___ residente in _____ Prov. _____
 indirizzo _____ CAP _____ C.F. _____ in
 qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola
 C.U.A.A. _____
 con sede legale in _____, partita IVA _____ iscritta al
 Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Provincia di _____
 al numero _____
 Telefono _____ Cellulare _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA

- di essere munito dei poteri di rappresentanza per la presente richiesta di premio;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della **Misura 215** e **degli impegni specifici** assunti con l'adesione alla misura, delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in esse contenute;
- di aver dato mandato a _____ per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della presente domanda di aiuto/pagamento;
- che i dati riportati nel fascicolo aziendale sono completi e veritieri;
- che tutte le **superfici aziendali** in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
- che i titoli di possesso relativi alle superfici ed alle strutture aziendali connessi alla concessione dei premi previsti dalla misura 215 hanno una durata tale da coprire l'intero quinquennio di impegni e sono registrati ai sensi della vigente normativa;
- che tutte le UBA presenti in azienda sono state indicate in domanda;
- di aver ricevuto l'autorizzazione per la fida pascolo per l'anno _____ da parte dell'Ente _____ relativamente ai terreni siti nel comune di _____ foglio n. _____ part. n _____;
- di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;

- di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate;
- che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo previdenziale e/o assistenziale a proprio carico;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co. 2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale e di agli artt. 5, 6 e 12 della legge 283/1962; *(Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi)*
- che non sussistono a proprio carico “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e s.m.i.;
- che non sussistono a carico degli amministratori e dei soci “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art. 2 del DPR n. 252/98 (antimafia) *(per le sole società o cooperative)*;
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 626/94) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che regolano l'erogazione dei premi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- di accettare sin d'ora tutte le modifiche al regime di cui al Reg. CE 1698/2005 introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e nazionali;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;
- di aver comunicato, con nota acquisita al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario – della competente A.S.L. il __/__/____ prot n. _____, l'adesione al *Piano volontario di profilassi diretta* approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n 30 del 16 Aprile 2008;
- di aver diritto alle priorità, come indicate nel prospetto seguente:

FATTORI DI VALUTAZIONE	SI/NO
UBICAZIONE AZIENDALE	
1) aziende ubicate rispetto alla macroaree individuate in Campania con priorità elevata	
2) aziende ubicate rispetto alla macroaree individuate in Campania con priorità media	
3) aziende ubicate rispetto alla macroaree individuate in Campania con priorità bassa	
4) aziende la cui superficie ricade in zone classificate come montane e/o svantaggiate	
5) aziende la cui superficie ricade in aree SIC e ZPS	
6) aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in parchi nazionali e regionali o in riserve naturali nazionali e regionali	
7) cooperative agricole o altri soggetti giuridici che conducono aziende confiscati alle mafie ai sensi della legge 109/96	
REQUISITI DEL RICHIEDENTE	
8) età del richiedente inferiore ai 40 anni	
9) istanze presentate da donne	
CARATTERISTICHE AZIENDALI	
10) aziende in cui è coltivata una superficie aziendale minima che assicura il soddisfacimento di almeno il 30% del fabbisogno alimentare dell'allevamento per le specie considerate	
11) aziende che già operano in ambito biologico e/o integrato	

SI IMPEGNA

- ad assicurare la permanenza in azienda, per ciascuno degli anni di adesione alla misura, di un numero di UBA pari almeno a quello dichiarato in domanda il primo anno. *(Per il calcolo si somma il numero di mesi in cui ciascun animale della stessa specie, espresso in UBA, è presente in stalla, dividendo il risultato per 12 ed approssimando il totale con la regola del 5. Il periodo di riferimento per il calcolo è quello intercorrente tra due domande di premio);*
- a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, ed, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto nonché a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, di eventuali variazioni della posizione di beneficiario;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda;

- a rispettare, per almeno un quinquennio, gli obblighi previsti dalla misura 215 per tutte le UBA sotto impegno appartenenti alla stessa specie; inoltre:

per l'**Azione A)**:

- ad assicurare gli spazi previsti per le tipologie di allevamento indicate in domanda ed, in particolare, nel caso di **allevamenti intensivi di galline ovaiole in gabbia** che usufruiscono del regime transitorio di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2003 e s.m.i., ad assicurare una superficie disponibile di almeno 1.000 cm²/capo alla fine del suddetto periodo transitorio;

per l'**Azione B)**:

- ad assicurare nell'allevamento bufalino da latte che tutti i capi in lattazione garantiscano ai vitelli bufalini, dopo la fase colostrale pari a 12-36 ore, un periodo complessivo di allattamento materno di almeno **14 giorni**, prolungando in tal modo l'allattamento naturale;

per l'**Azione C)**:

- ad assicurare una puntuale applicazione nella propria azienda delle prescrizioni e degli interventi previsti dal *Piano volontario di profilassi diretta*;
- a presentare la **certificazione** della competente A.S.L. relativa alla conformità al *Piano di profilassi volontaria diretta* delle prescrizioni e degli interventi previsti dallo stesso ed attuati nella propria azienda non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter istruttorio delle domande da parte degli uffici regionali;

Da Allegare nel caso di società o società cooperative:

- 1) Elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale.
- 2) Statuto ed atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni.
- 3) Copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio.
- 4) Rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle conferite.

Da allegare nel caso che il beneficiario sia un Ente pubblico:

- Deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

Data

In Fede _____

Trattamento dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Dichiarazione formulata a _____
in data _____

In fede

Regione Campania
 Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007 – 2013 - Misura 215

Numero di domanda

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritta/a _____ nato/a a _____
 Prov. ____
 Il _____ residente in _____ Prov. ____
 indirizzo _____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di
 _____ della azienda agricola _____ CUA
 _____ sita in _____, partita IVA
 _____ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della
 Provincia di _____ al numero _____,
 Telefono _____ Cellulare _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA

di rispettare il regime della condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1969/07 ed in particolare:

CAMPO DI CONDIZIONALITA': TUTELA DELL' AMBIENTE

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone di Protezione Speciale)

ATTO A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - articolo 3, art.4(paragrafi 1, 2, 4), artt. 5, 7, 8

- di rispettare quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, ed in particolare, tra l'altro, di ottemperare ai seguenti divieti ed obblighi:

Divieti di:

- eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica;
- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi. Per pascolo permanente si intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre

- piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;
- bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativi, comprese quelle investite a colture prodotte con metodi di produzione biologico e le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci;
 - superfici a seminativi soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Obblighi:

- Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del Reg. Ce n. 1782/03, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale od artificiale, durante tutto l'anno ed effettuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Reg. e 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di sfalcio o di altra operazione equivalente compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente alla normativa vigente.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale od artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o biocide;
 - terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi;
 - colture a perdere per la fauna;
 - nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
- che gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale quali canali di irrigazione e canali collettori, sono effettuati al di fuori del periodo produttivo degli uccelli.

(Per tutte le aziende che utilizzano sostanze pericolose ai sensi del D. Lg.vo 152/99 per l'inquinamento delle acque sotterranee)

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - Articoli 4 e 5

- di eseguire un corretto stoccaggio ed avvio alle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
(Solo per le aziende aventi caratteristiche tali da necessitare di detto contratto o dette autorizzazioni ai sensi della normativa vigente)
- di essere in possesso di un contratto di conferimento dei rifiuti pericolosi (oli esauriti, batterie, ecc);
- di essere in possesso della autorizzazione allo scarico delle acque reflue (estremi dell'autorizzazione);
- di rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

(Per le aziende che utilizzano fanghi di depurazione in agricoltura)

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Articolo 3, paragrafo 1 e 2

(Nel caso in cui l'imprenditore metta a disposizione a terzi i terreni su cui esercita la propria attività agricola per lo spandimento di fanghi)

- di rispettare e di far rispettare le condizioni di utilizzazione ed i divieti previsti dalla normativa;
- di aver acquisito e conservato copia dei seguenti documenti:
 - formulario di identificazione che certifica la provenienza dei fanghi;
 - scheda di accompagnamento;
 - registro di utilizzazione dei terreni;
 - notifica agli enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo;

(Nel caso in cui l'imprenditore sia utilizzatore ma non produttore dei fanghi, in aggiunta agli impegni di cui sopra)

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi rilasciata dall'amministrazione provinciale territorialmente competente;
- di essere iscritto all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
(nel caso in cui l'imprenditore sia produttore ed utilizzatore dei fanghi, in aggiunta agli impegni di cui sopra)
- di provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico.

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone Vulnerabili ai Nitrati)

ATTO A4 – Direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola Artt. 4 e 5

- di applicare il programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati definito ed approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 209 del 23 febbraio 2007 ed in particolare:
 - di provvedere a fornire comunicazione preventiva al Sindaco del Comune in cui ricadono i terreni di utilizzo agronomico dei liquami zootecnici;
 - di essere esentati dal presentare comunicazione preventiva in quanto l'azienda produce in un anno un quantitativo non superiore a 1000 Kg di azoto da effluenti zootecnici;
 - di annotare sul quaderno di campagna tutti gli interventi di concimazione effettuati.

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone Speciali di Conservazione e dei Siti di Importanza Comunitaria)

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. Artt. 6,13,15, e 22 (lettera b)

- di rispettare quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, ed in particolare, tra l'altro, di applicare le seguenti misure di conservazione:

Divieti di:

- eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica;
- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi. Per pascolo permanente si intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;
- bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativi, comprese quelle investite a colture prodotte con metodi di produzione biologico e le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci;
 - superfici a seminativi soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Obblighi:

- Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del Reg. Ce n. 1782/03, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale od artificiale, durante tutto l'anno ed effettuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Reg. e 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di sfalcio o di altra operazione equivalente compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente alla normativa vigente.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale od artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi;
- colture a perdere per la fauna
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario
- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

(Per le aziende agricole che conducono allevamenti di bovini, bufalini, caprini ed ovini)

ATTI A6 – Direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e registrazione degli animali. Artt. 3, 4 e 5

ATTO A7 –Reg. Ce 2629/97 che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. Ce 820/97 per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende ed i passaporti previsti dal sistema di identificazione e registrazione dei bovini. Artt. 6 e 8

ATTO A8 Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne. Artt. 4 e 7

ATTO A8bis Reg. Ce 21/04 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Artt. 3,4 e 5

- di rispettare le norme che riguardano l'identificazione degli animali, le registrazioni, la tenuta dei passaporti e dei documenti relativi alla movimentazione (Modelli 4), l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale istituita presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo).

(Per tutte le aziende in cui si utilizzano prodotti fitosanitari)

ATTO B9 – Direttiva 91/414/CEE immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Art.3

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'uso dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi (patentino);
- di attenersi alle indicazioni d'uso dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi;
- di conservare ed utilizzare detti prodotti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- di annotare sul "quaderno di campagna" tutti i trattamenti effettuati.

(Per tutte le aziende, anche all'aria aperta, dove si allevano o si detengono anche transitoriamente animali, indipendentemente dalla specie)

ATTO B 10 – Direttiva 96/22/CEE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo che stabilisce il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. Artt. 3, 4 e 5 (+5a) e 7

- di non avere adottato comportamenti anomali riguardo all'utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste nelle produzioni di propria competenza;
- di non avere subito sanzioni in merito all'utilizzo di dette sostanze negli ultimi 12 mesi;
- di aver subito sanzioni in merito all'utilizzo di dette sostanze negli ultimi 12 mesi e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

(Per tutte le aziende del settore agroalimentare: produttori agricoli, zootecnici e/o trasformatori)

ATTO B 11 – Regolamento Ce 178/02 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Artt. 14, 15, 17 (par.1), 18, 19 e 20

- di garantire che nell'azienda sottoposta al proprio controllo gli alimenti prodotti soddisfano le disposizioni sulla legislazione alimentare inerenti alla sua attività, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, sia per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di igiene, sia per quanto concerne la registrazione dei prodotti;

Per le aziende produttrici di latte:

- di essere in possesso di registrazione n. _____ ai sensi del Reg CE 852/04 rilasciata dalla ASL di _____ o di averla acquisita ai sensi del DPR 54/99;
- di aver effettuato in data _____ richiesta di registrazione ai sensi del Reg. CE 852/04;

Per le aziende produttrici di mangimi

- di essere in possesso di registrazione ai sensi del Reg. Ce 183/05 e ss.mm. ed ii. rilasciata dalla ASL di _____

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei ruminanti)

ATTO B 12 – Reg. Ce 999/01 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Artt. 7, 11, 12, 13 e 15

- di non somministrare ai ruminanti presenti in azienda mangimi contenenti proteine di origine animale;
- di informare l'autorità sanitaria competente in caso di sospetto di malattia;
- di segnalare la morte in azienda dei suoi animali.

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei ruminanti e dei suini)

ATTO B 13 – Direttiva 85/511/CEE concernenti misure di lotta contro l'afta epizootica e Direttiva 2003/85/CEE del 29 settembre 2003 - Art. 3

- di informare l'autorità sanitaria competente in caso di sospetto di malattia.

ATTO B 14 – Direttiva 92/119/CEE concernente l'introduzione di misure di lotta contro alcune malattie nonché di misure specifiche per la Malattia Vescicolare dei Suini - Art. 3

- di rispettare i requisiti e le prescrizioni sanitarie relative alla movimentazione dei suini e al rispetto dei vincoli sanitari;
- di collaborare con l'autorità competente per l'esecuzione dei piani di eradicazione della malattia.

(Per tutte le aziende in cui si effettua attività di allevamento o soggiorno dei ruminanti)

ATTO B 15 – Direttiva 2000/75/CEE che stabilisce disposizioni specifiche di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Art.3

- di rispettare i requisiti e le prescrizioni sanitarie relative alla movimentazione degli animali sensibili e al rispetto dei vincoli sanitari;
- di collaborare con l'autorità competente per l'esecuzione dei piani di eradicazione della malattia.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

(Per tutte le aziende con allevamenti animali, indipendentemente dalla specie, con esclusione degli invertebrati)

ATTO C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Artt. 3 e 4.

ATTO C 17 - Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Artt. 3 e 4, paragrafo 1.

ATTO C 18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Art. 4.

- di rispettare le norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti.

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione, esclusivamente per i terreni in pendenza)

- **NORMA 1.1** – interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione o per quelle ritirate obbligatoriamente o volontariamente dalla produzione)

- **NORMA 2.1** – Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione)

- **NORMA 2.2** – Avvicendamento delle colture

(Per tutta la superficie agricola dell'azienda)

- **NORMA 3.1**- Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

(Per le superfici a pascolo permanente)

- **NORMA 4.1** - Protezione del pascolo permanente

(Per tutte le superfici a seminativo ritirate obbligatoriamente o volontariamente dalla produzione)

- **NORMA 4.2** - Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

(Per tutte le superfici con piante di olivo)

- **NORMA 4.3** - Manutenzione delle piante di olivo

(Per tutta la superficie agricola dell'azienda)

- **NORMA 4.4** -Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

- Alla presente si allega certificazione sanitaria attestante il rispetto nell'allevamento dei requisiti minimi in materia di benessere degli animali, per le specie per le quali si chiede la concessione del contributo, ed in particolare:

- per gli allevamenti **bovini** e/o **bufalini** il rispetto delle norme di cui alla direttiva 98/58/CEE - recepita con il d.lgs n 146/2001 - e, nel caso di allevamento di vitelli, alla direttiva 91/629/CEE e s.m.i. -recepita con il d.lgs n. 533/92 e s.m.i. -;
- per gli allevamenti **suini** il rispetto delle norme di cui alla direttiva 98/58/CEE - recepita con il d.lgs n.146/2001 - ed alla direttiva 91/630/CEE e s.m.i. - recepita con il d.lgs n. 534/92 e s.m.i. -;
- per gli allevamenti **avicoli** il rispetto delle norme di cui alla direttiva 98/58/CEE - recepita con il d.lgs n.146/2001 - e, nel caso di allevamenti di galline ovaiole, alle direttive 99/74/CE e 2002/4/CE e s.m.i.- recepite con il d.lgs n. 267/03 e s.m.i.- ed alla direttiva 88/166/CEE recepita con il D.P.R 233/88 e s.m.i.;

➤ Alla presente si allega certificazione della competente autorità sanitaria attestante il rispetto nell'allevamento delle prescritte disposizioni sanitarie in ordine alla tutela della salute degli animali, per le specie per le quali si chiede la concessione del contributo, ed in particolare:

- per gli allevamenti **bovini** e **bufalini** il rispetto di tutti gli obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo della brucellosi, tubercolosi e leucosi ai sensi rispettivamente del D.M. n. 651/94, del D.M. n. 592/95 e del D.M. 358/1996;
- per gli allevamenti **suini** il rispetto di tutti gli obblighi di cui alla Decisione 2005/779/CE (malattia vescicolare dei suini) e s.m.i. ed alle disposizioni nazionali e regionali di riferimento.
- per gli allevamenti **avicoli** il rispetto degli obblighi di biosicurezza ai sensi delle Ordinanze Ministeriali 26 Agosto 2005 e 10 ottobre 2005.

DATA

In Fede _____

Trattamento dei dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Dichiarazione formulata a _____
in data _____

In fede

Piano volontario di profilassi diretta negli allevamenti bufalini e bovini della Regione Campania.

INTRODUZIONE

Le patologie infettive nelle specie bovina e bufalina ed, in particolare, quelle della sfera riproduttiva responsabili di aborto, sono ancora diffuse nel territorio regionale e possono rappresentare un problema di sanità pubblica a causa della possibile trasmissione di malattia all'uomo.

In particolare, per quel che concerne la brucellosi, l'attuale strategia dell'Unione Europea mira alla totale eradicazione mediante *screening sierologico* della popolazione zootecnica recettiva ed abbattimento tempestivo dei soggetti sieropositivi con successivo controllo sieroepidemiologico degli allevamenti fino ad arrivare al riconoscimento di aziende e territori "ufficialmente indenni". Il compito della attuazione di tale programma in Italia è sempre stato degli organismi ufficiali preposti cioè delle unità operative dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio.

Con l'emanazione dei nuovi regolamenti comunitari sulla sicurezza alimentare (pacchetto igiene), la Comunità Europea ha ulteriormente ribadito l'importanza dell'autocontrollo nelle industrie alimentari, introducendo il nuovo concetto di responsabilità anche a carico degli operatori del settore primario. In questa ottica, assecondando le linee di indirizzo dell'UE, si comprende subito come anche l'attività di profilassi delle malattie infettive deve necessariamente essere sostenuta e coadiuvata da parte del responsabile dell'impresa zootecnica interessata. Gli allevatori pertanto, oltre a collaborare con gli organismi ufficiali per favorire l'espletamento delle attività istituzionali di controllo, sono tenuti ad implementare nelle proprie aziende tutte le misure di prevenzione necessarie.

In particolare, allo scopo di contribuire all'eradicazione delle patologie infettive che interessano la sfera riproduttiva, l'allevatore è tenuto a segnalare al Servizio Veterinario competente per territorio qualsiasi manifestazione che potrebbe essere ricondotta a tali malattie quali i casi di aborto che si verificano nella propria azienda nonché qualsiasi variazione significativa del tasso di fertilità aziendale, per i quali possono poi essere effettuati tutti gli approfondimenti diagnostici ove previsti.

L'obiettivo principale del presente piano è pertanto quello di definire interventi di profilassi diretta nei confronti della brucellosi e delle principali patologie infettive della sfera riproduttiva, complementari alle attività di verifica e controllo attuate dai servizi veterinari delle AASSLL, a carico del titolare dell'azienda attraverso l'applicazione di misure generiche e specifiche in funzione delle caratteristiche epidemiologiche delle malattie in questione e delle misure di biosicurezza necessarie per il loro contenimento.

Tabella 1: caratteristiche epidemiologiche delle malattie/agenti patogeni

	Malattie Riproduttive	Brucellosi
Trasmissione		
<i>Orofecale</i>	x	x
<i>Secrezioni</i>	x	x
<i>Latte</i>	x	x
<i>Intrauterina</i>	x	x
<i>Sessuale</i>	x	x
Periodo di incubazione	5-10g	g/m
Durata malattia clinica	g/m	m
Durata stato di diffusore	m	m
Sopravvivenza nell'ambiente	<15g	m
Serbatoi animali selvatici		x
Fattori alimentari	x	x
Fattori ambientali	x	x

Legenda: g= mesi; m=mesi; a=anni

Tabella 2: Misure specifiche di biosicurezza esterna

CONTROLLI PER NUOVE INTRODUZIONI DI ANIMALI IN AZIENDA:	Malattie Riproduttive	Brucellosi
<i>Esame clinico di tutti gli animali di nuova introduzione</i>	X	
<i>Esecuzione dei test analitici per la ricerca delle malattie di tutti gli animali di nuova introduzione</i>	X	X per la Brucellosi il test si effettua prima dello spostamento
<i>Esecuzione routinaria di esami colturali per la ricerca di microrganismi patogeni e contagiosi</i>	X	X
<i>Nuova vaccinazione prima di sottoporre gli animali allo stress da trasporto</i>	X	
<i>Quarantena per almeno 3 settimane prima di immettere gli animali di nuova introduzione a contatto con quelli dell'allevamento</i>	X	X
<i>Comprare seme, embrioni e animali da fornitori che applicano programmi di controllo delle malattie infettive</i>	X	X
<i>Quando possibile escludere il passaggio di animali selvatici</i>		X
<i>Lavaggio dei veicoli per il trasporto bestiame tra un trasporto e l'altro</i>	X	X
<i>Evitare che i camion per lo smaltimento delle carcasse entrino nell'allevamento</i>	X	X
<i>Limitazione dell'accesso di persone in allevamento, organizzare le procedure di lavoro dai soggetti più giovani ai più vecchi, provvedere alla predisposizione di apparati per il lavaggio delle mani facilitato, rimuovere i residui di letame prima di passare da un gruppo all'altro</i>	X	X
<i>Le attrezzature utilizzate per la movimentazione dell'alimento non devono essere utilizzate per la movimentazione del letame</i>	X	X

Tabella 3: Misure specifiche di biosicurezza interna

	Malattie Riproduttive	Brucellosi
<i>Prevenire la contaminazione fecale dell'alimento e dell'acqua</i>	X	X
<i>Minimizzare il contatto tra i diversi gruppi di animali</i>	X	X
<i>Trattare gli animali di ritorno da fiere e mostre come nuove introduzioni</i>	X	X
<i>Minimizzare il contatto con animali esterni all'allevamento (contatti con i vicini attraverso le recinzioni)</i>	X	X
<i>Uso di attrezzature monouso</i>	X	X
<i>Disinfezione delle attrezzature da riutilizzare tra diversi animali</i>	X	X
<i>Rispettare la destinazione degli ambienti dell'allevamento (sala parto, infermeria, sala quarantena, sale per i diversi gruppi)</i>	X	X
<i>Separare gli animali sani da quelli malati</i>	X	X
<i>Locali ed attrezzature adeguati, lavabili ed in buono stato di manutenzione</i>	X	X
<i>Evitare sovraffollamento</i>	X	X
<i>Igiene della mungitura (lavaggio del capezzolo, asciugatura del capezzolo)</i>	X	X
<i>Disporre di uno specifico piano di alimentazione distinto per gruppi di animali</i>	X	X

MISURE DA ADOTTARE

a) misure generiche

- Pulizia e disinfezione dei ricoveri con idonei disinfettanti, con cadenza almeno annuale, e tenuta di apposito registro dove devono essere annotate le date degli interventi e il tipo di disinfettante utilizzato;
- Isolamento dei capi feriti, ammalati, o temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locali separati dalle altre aree di stabulazione, di superficie complessiva pari almeno a quella necessaria ad ospitare il 3% della popolazione adulta presente nell'allevamento ed almeno di un capo adulto; tali ricoveri devono essere puliti e disinfettati periodicamente ed almeno prima della introduzione di nuovi capi e dopo il loro allontanamento. Tali interventi devono essere annotati nel registro di cui al punto precedente;
- Controllo e manutenzione dell'impianto di mungitura, con cadenza almeno semestrale, e tenuta della relativa documentazione;
- Pulizia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita, con cadenza settimanale;
- Impiego di materiale monouso da parte del personale e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento, con particolare attenzione ai locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalati o non idonei alla produzione di latte;
- Accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di endo ed ecto parassiti, con cadenza semestrale, attraverso l'effettuazione di un esame coprologico per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene ed un esame per il rilievo di ectoparassiti, da realizzarsi in primavera e in autunno su almeno il 5% dei capi presenti in allevamento.

b) misure specifiche

- 1) Segnalazione ai Servizi veterinari della ASL competente di tutti i casi di aborto verificatisi in azienda con recupero dei feti abortiti e dei relativi invogli ai fini degli accertamenti diagnostici volti alla ricerca degli agenti infettivi della sfera riproduttiva, e segnalazione di ogni variazione significativa del tasso di fertilità aziendale non riconducibile a cause note..

MODALITA' DI ADESIONE AL PIANO

Gli allevatori che intendono aderire al presente Piano volontario di profilassi diretta, devono presentare apposita comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio, redatta conformemente al modello allegato.

In occasione degli accessi in azienda relativi alle attività di profilassi di Stato, i Servizi Veterinari accerteranno la conformità delle misure adottate con quanto previsto dal presente Piano.

L'adesione al Piano e l'applicazione puntuale nella propria azienda delle prescrizioni e degli interventi previsti dallo stesso è requisito indispensabile ai fini dell'accesso ai premi previsti dal P.S.R. 2007/2013 Misura 2.1.5 Azione C) **Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie** .

Allegato – Comunicazione adesione

Al Dipartimento di Prevenzione
dell'A.S.L. di _____

Servizio Veterinario

Oggetto: Adesione al *Piano volontario di profilassi diretta*.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ () il
____/____/____ residente a _____ () via/località
_____ n. ____ c.a.p. _____ () in qualità di titolare/legale
rappresentante dell'azienda agricola _____
C.U.A.A. _____ Codice A.S.L. dell'allevamento _____ Specie
allevata _____
ubicata a _____ () via/località
_____ n ____ c.a.p. _____ telefono _____

COMUNICA

di aderire al *Piano volontario di profilassi diretta*, approvato dalle competenti Autorità regionali in esecuzione della misura 2.1.5 del PSR 2007/2013 della Regione Campania, impegnandosi ad applicare nella propria azienda le prescrizioni e gli interventi previsti dallo stesso.

luogo e data _____

(firma del titolare/legale rappresentante)

La presente istanza, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, deve essere sottoscritta in presenza del funzionario addetto alla ricezione della stessa, ovvero essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, pertanto, fornisce il proprio consenso al trattamento degli stessi.

luogo e data _____

(firma del titolare/legale rappresentante)

PSR 2007/2013	
MISURA 215 Pagamenti per il benessere degli animali	REGISTRO N° _____
<i>Azione B) Prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale negli allevamenti bufalini</i>	ANNO _____
AZIENDA AGRICOLA: _____	N° PROGRESSIVO AZIENDA _____
SEDE (via, comune, provincia) _____	VIDIMATO IL _____
C.U.A.A.: _____	RILASCIATO IL _____
PARTITA IVA: _____	
CODICE ASL _____	
VIDIMAZIONE	
IL PRESENTE REGISTRO SI COMPONE DI UNA COPERTINA E DI NUMERO _____ FOGLI INTERNI DEBITAMENTE NUMERATI E VIDIMATI	

REGISTRO PSR 2007/2013 Misura 215 - azione b)

AZIENDA			
COMUNE			
PROVINCIA			
CODICE A.S.L.			
C.U.A.A.			
MARCHIO			
CODICE ELETTRONICO			
GIORNI	DATA DEL PARTO	QUANTITA' DI LATTE PRODOTTO/DIE	DESTINAZIONE (TRASFORMAZIONE O ALIMENTAZIONE VITELLI)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Vidimazione (timbro e data)

Pagina 1 ____ di ____